

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE REGIONALE DI ENFEA DELLA REGIONE VENETO

L'anno 2016, il giorno 09 del mese di novembre, presso la sede di CONFAPI VENETO, in Via Torino, 63 – 30172 VENEZIA - Mestre, sono convenuti CONFAPI VENETO, rappresentata da PALASGO IVAN e VALERIO CARLO coadiuvati dal coordinatore regionale ROCCATO PIER ORLANDO

e

CGIL VENETO, rappresentata da DI GREGORIO ELENA coadiuvata da MILAN LUCIANO

CISL VENETO, rappresentata da ROTA ONOFRIO coadiuvato da REFOSCO GIANFRANCO

UIL VENETO, rappresentata da COLAMARCO GERARDO coadiuvato da DAL LAGO RICCARDO

d'ora in poi "le Parti"

VISTI

- Lo Statuto, il Regolamento, l'Accordo Interconfederale del 31 marzo 1995 così come integrato dall'Accordo Interconfederale del 18.06.2009.

PREMESSO

- che tra CONFAPI e CGIL, CISL, UIL intercorre una consolidata tradizione di relazioni bilaterali che hanno portato, tra l'altro in applicazione dell'Accordo Interconfederale del 31 marzo 1995 alla costituzione di ENFEA - ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E L'AMBIENTE.
- che ENFEA quale ente che non ha fini di lucro, promuove e favorisce la ricerca e la formazione professionale nelle forme e tipologie previste, nei diversi ambiti e livelli delle norme comunitarie e nazionali, e l'attività formativa collegata alle tematiche dell'ambiente e sicurezza in relazione al D.Lgs. 09.04.2008 n.81 e norme successive, nonché, tutte le materie che le Parti, con specifici accordi demandano all'attività dell'Ente;
- che il Comitato Esecutivo di ENFEA ha previsto la costituzione di proprie articolazioni regionali;
- che l'efficacia delle attività promosse da ENFEA è fortemente legata alla capacità di valorizzare la dimensione territoriale;
- che tra FEDERVENETO API e CGIL, CISL, UIL del VENETO il 01-07-2002 è stato costituito l'Ente Bilaterale ERFEAV – Ente Regionale per la Formazione e



l'Ambiente in Veneto con funzioni di promozione di politiche della formazione professionale e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- che le Parti firmatarie del presente Accordo intendono:
 - a) dar vita all'Articolazione regionale di ENFEA della regione VENETO;
 - b) confluire in ENFEA VENETO tutte le funzioni e compiti svolte da ERFEAV;
 - c) promuovere, sulla base delle linee di indirizzo del Comitato Esecutivo di ENFEA, opportune intese con la Regione VENETO, prevedendo l'apporto operativo dell'Articolazione Regionale di ENFEA;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Istituzione dell'Articolazione regionale


Le sottoscritte Organizzazioni costituiscono l'Articolazione Regionale di ENFEA della REGIONE VENETO, di seguito "Articolazione".

L'Articolazione ha sede in Via Torino, 63 – 30172 Venezia - Mestre, attualmente presso la sede di Apindustria Venezia e potrà per accordo tra le Parti avere sede in altro luogo purché nel territorio della Regione VENETO.

Art. 2 – Funzioni e Compiti dell'Articolazione regionale

L'Articolazione, tramite il Comitato Paritetico, nell'ambito del coordinamento dei due Coordinatori e con l'ausilio della struttura tecnica e operativa, svolge le seguenti funzioni:

- a) Dare attuazione alle linee di indirizzo indicate dal Comitato Esecutivo in ordine all'attività dell'ENFEA a livello territoriale;
- b) Curare i rapporti con i livelli regionale e territoriale delle Parti Sociali costituenti l'ENFEA;
- c) Realizzare il monitoraggio quali quantitativo dell'attività formativa promossa e/o finanziata da ENFEA;
- d) Promuovere, sulla base degli indirizzi del Comitato Esecutivo e in accordo con le Parti Sociali Regionali, il confronto con la Regione al fine di favorire l'integrazione delle azioni formative e degli interventi finanziati o promossi da ENFEA con le azioni formative e gli interventi programmati dalla Regione stessa e dalle Province;
- e) Promuovere ogni opportuna integrazione con le attività e gli interventi promossi e/o finanziati dall'INAIL a livello regionale e/o territoriale;



- f) Promuovere nelle forme e con modalità definite in accordo fra le Parti sociali, la diffusione a livello provinciale e/o di bacino delle iniziative e degli interventi ivi convenuti e ogni altra attività e servizio assegnato dal Comitato Esecutivo;
- g) Svolgere ogni altra attività o funzione indicata dal Comitato Esecutivo.

Il Comitato Paritetico, su stimolo dei Coordinatori e con l'ausilio della struttura tecnica e operativa, dovrà garantire la redazione e l'invio al Comitato Esecutivo nazionale dell'ENFEA nei termini definiti dallo stesso, delle seguenti relazioni:

- a) Relazione programmatica contenente le iniziative previste per lo sviluppo delle attività promosse e/o finanziate da ENFEA sul territorio regionale di competenza;
- b) Rendiconto delle spese sostenute a seguito di finanziamento dell'ENFEA;
- c) Relazione semestrale sull'attività svolta;
- d) Relazione sull'attività formativa sviluppata nel territorio regionale e oggetto di finanziamento dell'ENFEA;
- e) Relazione sull'attività formativa e sugli interventi promossi e/o finanziati dall'INAIL;

Le predette relazioni vanno contestualmente inviate via mail, oltre che al Comitato Esecutivo, alle Parti Sociali Regionali e Nazionali. .

Art. 3 – Struttura dell'Articolazione regionale


L'Articolazione opera attraverso:

- a) **Comitato Paritetico** – composto, di norma, da tre rappresentanti designati da CONFAPI VENETO e tre rappresentanti designati rispettivamente uno ciascuno da CGIL, CISL e UIL Regionali.
- b) **Due coordinatori**, uno indicato dalla parte datoriale e l'altro indicato unitariamente dalla parte sindacale e scelti all'interno del Comitato Paritetico;

Il mandato del Comitato Paritetico coincide con quello del Comitato Esecutivo di ENFEA.

Alla sostituzione di un membro decaduto dalla carica provvede la medesima organizzazione che lo aveva designato, salvo successiva ratifica da parte del Comitato Esecutivo di ENFEA.

Le modalità di convocazione e la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato paritetico nonché tutte le modalità organizzative e procedurali sono definite dall'allegato Regolamento nazionale che verrà aggiornato ed integrato con apposita riunione e successivamente ratificato dal Comitato Esecutivo nazionale.



Art. 4 – Finanziamento delle attività dell'Articolazione regionale

Le risorse da destinare al funzionamento e alle attività dell'Articolazione sono deliberate annualmente dal Comitato Esecutivo di ENFEA in sede di bilancio di previsione sulla base di specifici programmi operativi.

Art. 5 – Scioglimento dell'Articolazione regionale

In caso di inerzia dell'attività dovuta a ripetuta mancanza del numero legale dell'Articolazione Regionale o di inadempienza circa gli obblighi assunti in sede di costituzione e/o nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nel Regolamento o delle prescrizioni impartite dal Comitato Esecutivo, il Comitato Esecutivo stesso potrà, in qualsiasi momento e previa segnalazione alle Parti Sociali costituenti di ENFEA sia di livello regionale che nazionale, deliberare la surroga nelle funzioni dell'Articolazione procedendo alla nomina di un collegio bilaterale e paritetico per le materie ed il periodo strettamente necessario.

In tal caso decadono dall'incarico i Coordinatori, il Comitato Paritetico e la struttura tecnico operativa.

Art. 6 – Norme finali


Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Letto, approvato e sottoscritto.


Venezia – Mestre, 09 novembre 2016

Letto, approvato e sottoscritto.

per CONFAPL VENETO



Per CGIL VENETO



CISL VENETO

UIL VENETO

